



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Allegato 4

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI VENDITA DI GIORNALI, PERIODICI E RIVISTE ALL’INTERNO DELLE AREE DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI. CIG ZD82B53064

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente procedura ha per oggetto la concessione e la gestione temporanea di una edicola da condurre, in osservanza della normativa vigente in materia.

Per la definizione del bacino di utenza potenziale si forniscono le seguenti informazioni a carattere puramente indicativo riferite all’Istituto Ortopedico Rizzoli:

Posti letto: n. **324**

Dipendenti: circa n. **1500**

Si precisa che l’utilizzo del servizio da parte dell’utenza è facoltativo e pertanto il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta, o pretesa, né richiedere modifiche del contratto adducendo una frequentazione del punto vendita inferiore alle attese.

Per l’espletamento del servizio l’Istituto Ortopedico Rizzoli mette a disposizione del gestore un apposito locale ubicato all’interno dell’Ospedale, meglio individuato nella planimetria allegata (**allegato n. 5**).

Nello spazio da adibire ad edicola le Ditte concorrenti dovranno predisporre un progetto di allestimento del locale destinato che preveda l’installazione delle attrezzature e degli arredi necessari. Le attrezzature e gli arredi che si intendono installare devono essere analiticamente descritti nel progetto di cui sopra.

Sulla base dello schema planimetrico che si allega, e delle misurazioni effettuate dalla Ditta in fase di sopralluogo, dovrà pertanto essere presentato un progetto di allestimento del locale, il più possibile dettagliato (scala 1:50) ed un elenco delle attrezzature da fornire (corredato da schede tecniche, depliant etc.).

Le attrezzature e gli arredi previsti nel progetto saranno resi alla ditta aggiudicataria alla scadenza del contratto.

ART. 2 - INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO

La concessione avrà la durata di anni 3 (tre).

Ad affidamento avvenuto si procederà alla consegna dei locali.

La Ditta aggiudicataria avrà 15 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione del progetto di allestimento del locale dedicato.

Tale periodo di 15 giorni per l’allestimento degli spazi assegnati è tassativo. Entro tali termini pertanto, a pena di revoca dell’affidamento, detto allestimento dovrà essere ultimato e l’edicola perfettamente agibile e funzionante.

A conclusione dell'allestimento, il Servizio Patrimonio ed Attività tecniche ed il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli procederanno ad una verifica documentale ed eventualmente ad un controllo in loco.

Le eventuali correzioni necessarie dovranno essere ultimate, a pena di revoca, nel termine assegnato dai Referenti Tecnici dello IOR.

La gestione del servizio avrà decorrenza solamente a verifica effettuata con esito positivo.

ART. 3 - SOPRALLUOGO

Le ditte partecipanti dovranno eseguire un sopralluogo all'Istituto Ortopedico Rizzoli, al fine di prendere visione dei locali da destinarsi ad edicola ai fini dell'installazione degli arredi in caso di affidamento.

Il sopralluogo, **che si terrà nelle giornate del 13 e 14 GENNAIO 2020**, dovrà essere concordato con il Geom. Nicola Sgarzi, telefonando al numero 335-5606629 dalle h. 8.30 alle h. 13.00 dei giorni feriali. (e mail nicola.sgarzi@ior.it).

A fine sopralluogo verrà rilasciato il modulo di avvenuto sopralluogo (**allegato 6**) che dovrà essere allegato alla documentazione relativa alla BUSTA 1 documentazione amministrativa.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà assumere a proprio carico la gestione del servizio assegnato, assumendo i seguenti oneri:

- l'allestimento dei locali destinati all'esercizio dell'attività in oggetto come da progetto presentato nel rispetto della normativa vigente, compresa quella antincendio;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio;
- la pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione ordinaria e straordinaria dei locali assegnati e delle aree adiacenti all'esercizio, nonché degli arredi fissi e mobili;
- la manutenzione ordinaria dei locali occupati, degli arredi e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
- la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nel rispetto delle leggi vigenti, derivanti dall'attività espletata, ai punti di stoccaggio indicati dallo IOR all'interno dell'ospedale, nonché lo smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali;
- la disinstallazione, comprensiva dei relativi oneri, degli arredi che, nel corso del periodo contrattuale, dovessero essere sostituiti;
- la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;
- indicazione dell'elenco nominativo del personale addetto al servizio;
- indicazione del nominativo del responsabile del servizio reperibile h 24;
- la stipula delle polizze assicurative, di cui agli articoli che seguono del presente capitolato;
- la corresponsione del compenso pattuito a favore dell'Azienda;
- il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;
- custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto, arredamento scorte ecc.

Il corrispettivo annuo determinato in sede di affidamento dovrà essere versato a favore dello IOR in rate mensili entro il cinque di ogni mese.

I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze sopra previste con bonifico bancario nelle modalità da concordarsi con il SUMCF.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Lo IOR si assume l'obbligo di fornire le utenze essenziali.

Lo IOR per proprie esigenze può modificare l'ubicazione del punto vendita con un preavviso di almeno 3 mesi e può altresì disporre l'eliminazione dello stesso; il preavviso in quest'ultimo caso dovrà essere di almeno 6 mesi.

L'affidatario potrà richiedere il recesso dal contratto con un preavviso di almeno 6 mesi. Sarà facoltà dello IOR, sulla base delle motivazioni addotte, concederla o meno.

ART. 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il gestore deve assicurare il servizio della rivendita di giornali, riviste, ecc. con gestione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo le norme del presente capitolato e della normativa di settore.

Dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Spetta al gestore la direzione operativa del servizio assegnato per l'intero periodo contrattuale.

La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione al D.lgs n. 114/98 e restante normativa vigente in materia con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti ed alla visibilità dei prezzi.

L'orario di apertura e chiusura del punto vendita è fissato orientativamente dalla IOR come segue:

dal Lunedì al Venerdì	dalle ore 06,30 alle ore 18.00
Sabato	dalle ore 06,00 alle ore 14.00
Domenica e festivi	dalle ore 07,00 alle ore 12,30

Il titolare o persona incaricata dell'attività sopra indicata dovrà indossare un camice con apposita targhetta di riconoscimento (nome, cognome e specifica mansione). Lo IOR si riserva di apportare tutte le modificazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di migliorare il servizio rispetto alle esigenze rappresentate dal personale e dai frequentatori.

Sarà autorizzato alla chiusura solo nei giorni in cui per calendario non è prevista la vendita di quotidiani.

L'accesso all'esercizio commerciale è regolato dal D.lgs. n. 114 del 31/03/98 e restante normativa vigente in materia. Inoltre, qualora ce ne fosse necessità, il gestore dovrà, a proprie spese, segnalare la presenza del locale adibito a edicola, con l'inserimento di apposita segnaletica in conformità a quella esistente a partire da tutti gli ingressi dell'Ospedale.

In ogni caso il gestore dovrà garantire un adeguato livello di decoro permettendo allo IOR di accertare in qualsiasi momento la regolarità nella conduzione del servizio.

ART. 7 - ATTREZZATURE E ARREDI.

Il gestore dovrà provvedere alla fornitura, installazione e messa in funzione di tutte le attrezzature e arredi (**certificati a norma con tutte le leggi vigenti in materia comprese quelle antincendio**) occorrenti per la gestione del servizio assegnato, alla loro manutenzione ordinaria straordinaria.

Nel corso della gestione la ditta dovrà altresì integrare e/o sostituire a proprie spese le attrezzature e/o arredi non più funzionali con altri.

Lo IOR è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamenti, furti delle attrezzature e degli arredi ed inoltre per l'asportazione di qualsiasi tipo di merce e/o bene presente all'interno del locale assegnato in concessione per l'espletamento del servizio.

La ditta affidataria dovrà provvedere, a proprie spese, alla disinstallazione delle attrezzature ed arredi in uso non più funzionali e alla loro rimozione e prelievo al termine del periodo contrattuale.

ART. 8 - CESSIONE DEL SERVIZIO

E' vietata la sub-locazione o la concessione a terzi, sia privati che Enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario delle strutture oggetto del presente appalto, o di parte di esse.

ART. 9 - PERSONALE

Il gestore ha l'obbligo di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di categoria di riferimento. A tal fine il gestore si obbliga a fornire all'inizio del servizio l'elenco del personale addetto allo stesso, con indicazione delle generalità, qualifica e domicilio nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni che dovessero avvenire nel rispetto delle qualifiche iniziali.

A richiesta dell'Amministrazione il gestore dovrà inoltre esibire i libri paga e matricola del personale addetto, le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il gestore è tenuto alla esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operatori contro gli infortuni, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.), nell'inquadramento contrattuale del personale dipendente secondo quanto previsto dalla normativa in merito al lavoro subordinato nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente di rispettiva competenza. Il gestore dovrà dare prova dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso del contratto e dovrà garantire l'adempimento degli stessi anche per eventuali imprese subappaltatrici.

Il gestore dovrà nominare entro la data d'inizio del servizio, un proprio responsabile operativo reperibile (con il sostituto in caso di sua assenza) rintracciabile nelle ore di apertura del servizio di tutti i giorni, e reperibile nelle 24 ore per i casi di emergenza, che sia munito di ampia delega ad intervenire per qualsiasi necessità e a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte a detto incaricato si intendono fatte direttamente al gestore.

Tutto il personale in servizio dovrà tenere nei confronti degli ammalati, dei loro congiunti e di tutti coloro che frequentano l'Ospedale e l'edicola, un contegno irreprensibile. Lo IOR si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento al gestore l'allontanamento immediato di coloro che, a suo giudizio, non tenessero una condotta consona alla natura del luogo all'interno del quale prestano la propria opera.

Il personale in servizio dovrà sempre essere munito di cartellino di riconoscimento della ditta affidataria del servizio e recare nome e cognome dell'addetto.

ART. 10 - QUALITA' DEL SERVIZIO

Viene richiesta la massima disponibilità di scelta per l'utenza di giornali, riviste periodici ed altre pubblicazioni consentite dalla legge. L'esercizio dovrà garantire la vendita dei biglietti per le linee urbane ed extraurbane TPER, oggetti di cancelleria, tessere telefoniche e gestire un servizio di fax e fotocopie.

L'affidatario nell'esercizio dell'attività dovrà garantire quotidianamente il servizio di vendita di giornali, periodici, riviste nei reparti di degenza. L'addetto, munito di apposito carrello dovrà indossare un camice con apposta una targhetta di riconoscimento (nome e cognome e la specifica mansione), in accordi con la Direzione Sanitaria dell'Ente.

La Ditta aggiudicataria potrà inoltre esercitare il commercio al minuto di altri prodotti regolamentati dal piano comunale e dalla Legge regionale n. 20 marzo 1989 n. 9 e successive modifiche apportate dalla L.R. n. 38 del 13 novembre 2001, con la sola eccezione delle categorie merceologiche che si trovino in concorrenza con quelle oggetto di attività di bar pubblico esercizio attualmente svolte all'interno dell'Ente.

Tutti i prodotti acquisiti dal gestore dovranno essere fatturati e a richiesta le stesse fatture esibite all'Azienda.

In ogni caso le fatture e la corrispondenza con i fornitori dovranno unicamente far capo al gestore e al suo indirizzo senza che ci sia alcun riferimento allo IOR.

Tutti i prodotti messi in vendita dovranno essere completamente rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Lo IOR non riconosce accordi, trattative o vincoli contrattuali assunti dal gestore nei confronti dei fornitori.

Lo IOR si riserva comunque di vietare la vendita di quei prodotti il cui uso all'interno della Struttura sanitaria, sia ritenuto pregiudizievole a qualsiasi titolo.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

Il canone a favore dello IOR resterà fisso ed invariabile per i primi 12 (dodici) mesi. Successivamente il canone è soggetto a revisione annuale su base ISTAT, che avrà come riferimento l'indice di variazione intervenuto nell'anno precedente.

ART. 12 - PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGO DI LAVORO

Il gestore è responsabile nei confronti sia dello IOR sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Il gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti sulla sicurezza e salute del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolge il servizio

A sua volta lo IOR si impegna ad informare il gestore sui rischi specifici esistenti negli ambiti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 13 CONTROLLI

Lo IOR avrà la facoltà di attivare controlli, quali/quantitativi sulle prestazioni contrattuali in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

I controlli potranno riguardare:

- condizioni di pulizia dei locali e delle attrezzature e arredi utilizzati;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza dei prodotti;
- qualità dei prodotti forniti;
- modalità di svolgimento del servizio;
- sicurezza dei dipendenti della ditta in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato.

ART. 14 RESPONSABILITA' DEL GESTORE

E' a carico del gestore l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di rivendita dei giornali e riviste così come previsto dall'art 14 della legge n. 416 del 5 agosto 1981 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal piano Comunale in merito.

Dette autorizzazioni saranno intestate al gestore e non potranno essere trasferite, alienate o cedute, anche in parte, in qualsiasi modo.

Il gestore dovrà inoltre contrarre idonea polizza assicurativa per tutti i rischi RCT e RCO derivanti dall'esercizio dell'attività. Lo IOR si ritiene esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero verificarsi durante la concessione.

ART. 15 CONTESTAZIONI E PENALI

Il servizio deve svolgersi secondo le norme vigenti in materia e nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale di gara. In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano le attività in oggetto, con particolare riferimento a:

- rispetto dei prezzi di vendita;
- rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;
- igiene generale dei locali, delle attrezzature, degli arredi e del personale addetto;
- procedimenti di disinfezione e di pulizia;
- corretto stato ed uso dei locali;
- corretto stato ed uso degli impianti;
- corretto stato ed uso delle attrezzature;
- corretto stato ed uso degli arredi;
- rispetto delle norme di sicurezza;

lo IOR potrà applicare una penale di € 500,00 per ogni violazione.

Tale penale verrà raddoppiata (€ 1.000,00) ogni qual volta si ripetano le infrazioni predette. Nel caso di violazioni gravi e reiterate così come dopo la terza infrazione nel corso di un anno solare, lo IOR potrà disporre la risoluzione del contratto.

Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritte dell'inadempienza al gestore con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte del gestore, ferma restando in ogni caso la risarcibilità degli ulteriori danni subiti dallo IOR.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nelle ipotesi previste dal precedente articolo, lo IOR potrà procedere alla risoluzione del contratto e provvedere ad affidare il servizio in oggetto ricorrendo ad altro gestore, a spese di quello inadempiente, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il rimborso di eventuali spese ed il minor guadagno derivante all'Azienda dall'inadempimento de quo, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate, a seguito di tre diffide formali consecutive da parte dell'Azienda;
- sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte del gestore del servizio affidato;
- impiego di personale non corrispondente a quanto previsto dal presente Capitolato;
- ricorso al sub-appalto da parte del gestore, senza autorizzazione da parte dell'Azienda;
- fallimento;

- cambio di destinazione d'uso dei locali;
- mancato pagamento di una rata del canone;
- cessione licenza Comunale;
- altra causa espressamente prevista da norme di legge.

ART. 17 SUB-APPALTO - CESSIONE DEL SERVIZIO

Il gestore del servizio edicola non può cedere ad altri in tutto o in parte la gestione che forma oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione contrattuale.

Il subappalto è consentito esclusivamente entro i termini e con le modalità previste dal codice degli appalti.